

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-911 del 23/02/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014, intestata a Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per gli scarichi derivanti dall'Ospedale Civile di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-931 del 23/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014, intestata a Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per gli scarichi derivanti dall'Ospedale Civile di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 72461. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'Ospedale Civile di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 16/01/2014 con Atto Prot. Com.le 3654, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2019-837 del 21/02/2019, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/02/2019 con Atto Prot. Com.le 18900;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 17/07/2020 Prot. Com.le 58901, acquisita da Arpae PGFC/2020/106510 del 23/07/2020, da **“AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA”** nella persona di Boschetti Simona, in qualità di Direttore f.f. U.O.C. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti dell'AUSL della Romagna, con sede legale in Comune di Ravenna (RA), via De Gasperi n. 8, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata relativamente al presidio ospedaliero Morgagni-Pierantoni sito nel Comune di Forlì, via Forlanini n. 34, con riferimento all'inserimento del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Atteso che lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 601 del 23/09/2008 prot. n. 86816 rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a CASADEI & PELLIZZARO, e successiva determinazione DET-AMB-2017-2526 del 19/05/2017 di voltura e rettifica a GESTA spa.

Dato atto che con l'istanza di modifica sostanziale, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, viene richiesto quanto di seguito riportato:

- volturare a AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e di ricomprenderla nella Autorizzazione Unica Ambientale;
- inserimento delle emissioni da E5 a E11 derivanti dai gruppi elettrogeni di emergenza;
- inserimento delle emissioni E12 e E13 derivanti da due motopompe a servizio dell'impianto antincendio;
- inserimento delle emissioni da E14 a E17 derivanti da impianti termici civili (uffici, obitorio, officina).

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 70349 del 01/09/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/125624, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che, a seguito di richiesta di proroga del termine per la presentazione delle integrazioni, in data 27/11/2020 e 09/12/2020 sono pervenute le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li 100666-104698 e da Arpae ai PG/2020/172208-177981;

Considerato che in data 17/02/2021 è pervenuta documentazione integrativa volontaria, acquisita al PG/2021/25568;

Dato atto che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 107417 del 15/12/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/182329, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di modifica sostanziale (...) contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA A. Nisi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività sita in via Forlanini 34 anche con le modifiche apportate rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59";*

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/02/2021, con il quale viene proposto l'inserimento dell'ALLEGATO B contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 72461. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'Ospedale Civile di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 16/01/2014 con Atto Prot. Com.le 3654, come segue:

- L'oggetto della determinazione viene sostituito dal seguente: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 72461. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il Presidio Ospedaliero "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34";*
- Viene inserito l'ALLEGATO B contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente ALLEGATO B sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 601 del 23/09/2008 Prot. Prov.le 86816 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a CASADEI & PELLIZZARO, e successiva determinazione DET-AMB-2017-2526 del 19/05/2017 di voltura e rettifica a GESTA spa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale

ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 72461. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'Ospedale Civile di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 16/01/2014 con Atto Prot. Com.le 3654, come segue:
 - L'oggetto della determinazione viene sostituito dal seguente: *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 72461. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il Presidio Ospedaliero “Morgagni - Pierantoni” di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34”;*
 - Viene inserito l'ALLEGATO B contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014.
3. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 601 del 23/09/2008 prot. n. 86816 rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a CASADEI & PELLIZZARO, e successiva determinazione DET-AMB-2017-2526 del 19/05/2017 di voltura e rettifica a GESTA spa.

Lo stabilimento era altresì in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 70 del 13/01/2014 prot. n. 3476/2014, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/01/2014 P.G.N. 116541, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2019-837 del 21/02/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/02/2019 P.G.N. 18900, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, viene richiesto quanto di seguito riportato:

- volturare a AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e di ricomprenderla nella Autorizzazione Unica Ambientale;
- inserimento delle emissioni da E5 a E11 derivanti dai gruppi elettrogeni di emergenza;
- inserimento delle emissioni E12 e E13 derivanti da due motopompe a servizio dell'impianto antincendio;
- inserimento delle emissioni da E14 a E17 derivanti da impianti termici civili (uffici, obitorio, officina).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla emissioni oggetto di modifica i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E1 "Centrale termica M1 – caldaia acqua calda" (5,25 MW, a metano)

emissione E2 “Centrale termica M2 – generatore di vapore” (6,27 MW, a metano)
 emissione E3 “Centrale termica M3 – generatore di vapore” (6,27 MW, a metano)
 emissione E4 “Centrale termica M4 – caldaia acqua calda” (6,27 MW, a metano)
 emissione E14 “Caldaia M5 – locali ufficio” (0,170 MW, a metano)
 emissione E15 “Caldaia M6 – obitorio” (0,345 MW, a metano)
 emissione E16 “Caldaia M7 – obitorio” (0,345 MW, a metano)
 emissione E17 “Caldaia M8 – officina” (0,140 MW, a metano)

- trattasi di impianti termici civili la cui potenza termica complessiva supera i 3MW e pertanto, ai sensi di quanto previsto all’art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I del medesimo decreto;
- con riferimento ai quattro generatori di calore di cui alle emissioni da E1 a E4:
 - fanno parte di un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione del calore e operano accoppiati, M1 e M4 per la produzione di acqua calda (condizionamento termico, acqua calda sanitaria, ecc.), M2 e M3 per la produzione di vapore (acqua calda sanitaria e per riscaldamento, umidificazione, sterilizzazione, ecc.). I generatori così accoppiati hanno un funzionamento alternato, ovvero uno ha funzionamento continuo (24 ore/giorno) mentre l’altro entra in funzione in soccorso quindi con funzionamento variabile fra 0 e 24 ore/giorno. Ciascuno generatore, all’interno della “coppia”, può essere utilizzato sia come “titolare” che come “riserva”;
 - trattasi altresì di *“medi impianti di combustione esistenti”* ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione. Risulta opportuno inserire nell'autorizzazione quanto di seguito riportato:
 - *per gli impianti termici alimentati a metano di cui alle emissioni E1, E2, E3 ed E4, che si configurano come “medi impianti di combustione esistenti”, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*
 - ai sensi di quanto disposto dall’art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come sopra riportato, fino alle date stabilite per l’adeguamento dovranno essere rispettati i valori limite di seguito riportati, indicati nella precedente autorizzazione e tuttora in linea con quelli individuati al punto 1.3 prima tabella della Parte III dell’Allegato I alla Parte V dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

Il medesimo punto 1.3 prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati “se è utilizzato come combustibile metano o gpl”;

- la Ditta dovrà effettuare i monitoraggi alle emissioni, per il solo inquinante “ossidi di azoto”, con un periodicità almeno biennale, come indicato nella precedente autorizzazione;
- con riferimento alle caldaie di cui alle emissioni da E14 a E17, dato atto che i limiti sono individuati al succitato punto 1.3 della parte III all’Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06, si evidenzia che il medesimo punto 1.3 prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati “se viene utilizzato metano o gpl”: tale dicitura sottintende che la Ditta deve rispettare tali valori limite senza obbligo di autocontrollo periodico, che rimane fissato pertanto per i soli ossidi di azoto. Tenuto conto altresì che, considerando i singoli bruciatori, tutti le caldaie hanno potenza termica inferiore a 3 MW, si ritiene di non imporre l’obbligo di autocontrollo per tali emissioni, in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l’autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili;

- emissione E5 “Generatore di emergenza GE.1” (1,585 MW, a gasolio) – stato attuale
- emissione E8 “Generatore di emergenza GE.3” (2,476 MW, a gasolio)
- emissione E9 “Generatore di emergenza GE.4” (2,476 MW, a gasolio)
- emissione E10 “Generatore di emergenza GE.5” (1,248 MW, a gasolio)
- emissione E11 “Generatore di emergenza GE.5” (1,248 MW, a gasolio)
- i generatori di emergenza di cui alle emissioni E5 stato attuale, E8, E9, E10 e E11 entrano in funzione qualora si verifichi la sospensione temporanea della erogazione dell’energia elettrica da parte del fornitore, per il tempo necessario al ripristino delle condizioni normali. Al di fuori di tali circostanze i generatori sono attivati con frequenza mensile per circa 1 ora, al fine di verificarne la funzionalità, pertanto in assenza di emergenze sono operativi per circa 12 ore/anno ciascuno. L’Azienda ritiene altresì che in ogni caso non sarà superata la soglia di 500 ore/anno di funzionamento dei generatori e si impegna ad inviare annualmente entro il 1° marzo copia delle registrazioni dei periodi di accensione dei generatori;
- trattasi altresì di “*medi impianti di combustione esistenti*” ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l’adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l’art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l’adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all’Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l’adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione;
- in merito all’adeguamento ai valori limite il comma 15 dell’art. 273-bis così recita: “*L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell’autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente. Il numero massimo di ore operative può essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessità di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito dell’interruzione di tale alimentazione*”;
- considerato che i generatori di emergenza di cui alle emissioni E5 stato attuale, E8, E9, E10 e E11 ricadono nella casistica contemplata dal succitato comma 15 dell’art. 273-bis, che l’istanza contiene l’impegno della Ditta a rispettare il limite di 500 ore operativa all’anno, tenuto conto della saltuarietà di utilizzo dei medesimi, si ritiene di esentare tali medi impianti di combustione esistenti dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite previsti dal comma 5 dell’art. 273-bis;
- ai sensi del medesimo comma 15 dell’art. 273-bis si prescrive quanto di seguito indicato: “*La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento di ciascun generatore di cui alle emissioni E5 stato attuale, E8, E9, E10 e E11 (che si configurano come medi impianti di combustione esistenti), riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 2023, la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooefc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente. Ogni generatore di cui alle emissioni E5 – stato attuale, E8, E9, E10 e E11, non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni.*”;
- a tali emissioni si applicano i valori limite e le prescrizioni che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione

	spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- tenuto conto, altresì, della estrema saltuarietà di utilizzo, si ritiene di non prescrivere l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici da parte del gestore;
- emissione E5 “Generatore di emergenza GE.1” – stato futuro
 - il generatore di emergenza esistente di potenza pari a 1,585 MW, alimentato a gasolio, sarà sostituito a breve da un nuovo generatore di potenza pari a 2,723 MW, alimentato a gasolio: il nuovo gruppo elettrogeno sarà installato nello stesso locale tecnico del precedente, mantenendo il medesimo codice di identificazione GE.1 e utilizzando lo stesso cammino identificato con la sigla E5;
 - le caratteristiche di funzionamento del nuovo gruppo elettrogeno saranno le medesime sopra descritte per il gruppo elettrogeno esistente;
 - trattasi altresì di “*medio impianto di combustione nuovo*” ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi a cui i medi impianti di combustione nuovi sono assoggettati da subito;
 - il comma 16 dell’art. 273-bis così recita: “*L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³*”;
 - considerato che il nuovo generatore di emergenza ricade nella casistica contemplata dal succitato comma 16 dell’art. 273-bis, che l’istanza contiene l’impegno della Ditta a rispettare il limite di 500 ore operativa all’anno, tenuto conto della saltuarietà di utilizzo del medesimo, si ritiene di esentare il nuovo medio impianto di combustione di cui alla emissione E5-stato futuro dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta;
 - ai sensi del medesimo comma 16 dell’art. 273-bis si prescrive quanto di seguito indicato: “*La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento del nuovo generatore di cui alla emissione E5-stato futuro (che si configura come un medio impianto di combustione nuovo), riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di messa in esercizio del nuovo generatore, la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Il generatore di cui alle emissioni E5-stato futuro non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni.*”;
 - per quanto concerne i valori limite, considerato quanto stabilito dal succitato comma 16 dell’art. 273-bis, si ritiene di applicare i valori limite e le prescrizioni che individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., i quali rappresentano quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- vista la particolare modalità di funzionamento del nuovo generatore, si ritiene che debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni la data in cui tale impianto sarà messo in esercizio per la prima volta al fine verificarne la funzionalità;
- tenuto conto, altresì, della estrema saltuarietà di utilizzo, si ritiene di non prescrivere l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi da parte del gestore né in fase di messa a regime né periodici successivi;
- emissione E6 "Generatore di emergenza GE.2" (2,723 MW, a gasolio)
emissione E7 "Generatore di emergenza GE.2" (2,723 MW, a gasolio)
 - trattandosi di un generatore di nuova installazione, si applicano le medesime prescrizioni sopra riportate per il nuovo generatore di cui alla emissione E5-stato futuro;
- emissione E12 "Motopompa M9" (0,096 MW, a gasolio)
emissione E13 "Motopompa M10" (0,096 MW, a gasolio)
 - le motopompe di cui alle emissioni E12 ed E13, dotate di motori endotermici alimentati a gasolio, sono al servizio dell'impianto antincendio ed entrano in funzione in caso di incendio esteso che necessiti di sospensione dell'erogazione di energia elettrica. Periodicamente vengono azionate al fine di verificarne la funzionalità, per un massimo di 12 ore/anno;
 - le emissioni E12 ed E13 sono soggette ad autorizzazione poiché, ai sensi di quanto previsto all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la potenza termica nominale dei due motori deve essere sommata alle potenze termiche dei motori dei cogeneratori di cui alle emissioni da E5 a E11, in quanto facenti tutti parte della medesima categoria e superando la soglia pari a 1 MW ivi prevista (lettera bb) punto 1. della Parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del citato decreto);
 - a tali emissioni si applicano i valori limite e le prescrizioni che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- tenuto conto, altresì, che la singola potenza termica nominale è ampiamente inferiore a 1 MW, considerata l'estrema saltuarietà di utilizzo, si ritiene di non prescrivere l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 601 del 23/09/2008 prot. n. 86816 e successiva determinazione DET-AMB-2017-2526 del 19/05/2017 di voltura e rettifica, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 17/07/2020 P.G.N. 58901, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dal presidio ospedaliero Morgagni-Pierantoni sono

autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – CENTRALE TERMICA M1 – CALDAIA ACQUA CALDA (5,25 MW, a metano)

Portata massima	9.550	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	0 - 24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E2 – CENTRALE TERMICA M2 – GENERATORE DI VAPORE (6,27 MW, a metano)

Portata massima	14.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	0 - 24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E3 – CENTRALE TERMICA M3 – GENERATORE DI VAPORE (6,27 MW, a metano)

Portata massima	14.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	0 - 24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E4 – CENTRALE TERMICA M4 – CALDAIA ACQUA CALDA (6,27 MW, a metano)

Portata massima	14.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	0 - 24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.1 (1,585 MW, a gasolio) – STATO ATTUALE

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E5 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.1 (2,723 MW, a gasolio) – STATO FUTURO

Portata massima	4.600	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E6 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.2

EMISSIONE E7 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.2

(2,723 MW, a gasolio)

Portata massima	2.300	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E8 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.3 (2,476 MW, a gasolio)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E9 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.4 (2,476 MW, a gasolio)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E10 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.5

EMISSIONE E11 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.5

(1,248 MW, a gasolio)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E12 – MOTOPOMPA M9 (0,096 MW, a gasolio)

EMISSIONE E13 – MOTOPOMPA M10 (0,096 MW, a gasolio)

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	2,8	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E14 – CALDAIA M5 LOCALI UFFICIO (0,170 MW, a metano)

EMISSIONE E15 – CALDAIA M6 OBITORIO (0,345 MW, a metano)
EMISSIONE E16 – CALDAIA M7 OBITORIO (0,345 MW, a metano)
EMISSIONE E17 – CALDAIA M8 OFFICINA” (0,140 MW, a metano)

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dei generatori di emergenza di cui alle **emissioni E5 STATO FUTURO, E6 e E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio dei generatori di emergenza di cui alle emissioni **E5 STATO FUTURO, E6 e E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. La messa in esercizio del generatore di emergenza di cui alla emissione **E5 STATO FUTURO** di cui al precedente punto 4., dovrà coincidere con la dismissione del generatore di emergenza di cui alla emissione **E5 STATO ATTUALE**.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3 e E4**, per il solo parametro “Ossidi di azoto (espressi come NO₂)”, con una periodicità almeno biennale, ossia entro il ventiquattresimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Per gli impianti termici civili alimentati a metano di cui alle **emissioni E1, E2, E3 e E4**, che si configurano come medi impianti termici civili esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
9. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento di ciascun generatore di cui alle **emissioni E5 – STATO ATTUALE, E8, E9, E10 e E11** (che si configurano come medi impianti di combustione esistenti) nel registro di cui al successivo punto 11., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 2023**, la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Ogni generatore di cui alle emissioni E5 – STATO ATTUALE, E8, E9, E10 e E11, non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni.

10. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento di ciascun generatore i cui alle **emissioni E5 – STATO FUTURO, E6 e E7** (che si configurano come **medi impianti di combustione nuovi**) nel **registro** di cui al successivo punto 11., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno**, a partire dall'anno civile successivo a quello della messa in esercizio di cui al precedente punto 4., la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Ogni generatore di cui alle emissioni E5 – STATO FUTURO, E6 e E7 non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere registrati i periodi di funzionamento dei generatori di emergenza, come richiesto al precedente punto 9. relativamente alle emissioni **emissioni E5 – STATO ATTUALE, E8, E9, E10 e E11**;
 - dovranno essere registrati i periodi di funzionamento dei generatori di emergenza, come richiesto al precedente punto 10. relativamente alle emissioni **emissioni E5 – STATO FUTURO, E6 e E7**;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.